FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 settembre 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, Verusio Dr. Francesco, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 - RECLAMO DELLA U.S. CELLATICA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI CALCIATORI: FIRMO ANDREA FINO AL 31.12.2005, PADOLINI MATTEO FINO AL 31.7.2005, LOCATELLI ELIA FINO AL 31.1.2005, TORRAZZINA JACOPO FINO AL 31.1.2005, NONCHÉ L'AMMENDA DI € 700,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 15.7.2004);

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Cellatica di Cellatica (BS) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 – APPELLO DEL CALCIATORE SEVERI OMAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 2 del 16.7.2004);

La C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Severi Omar ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. ed ordina incamerarsi la tassa versata.

.-.-.-.-.

- 3 APPELLO DEL SIG. DEL FERRARO DARIO FRANCO PER IL FIGLIO MINORE DEL FERRARO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004);
- 4 APPELLO DEL SIG. SCARDELLA SISTO PER IL FIGLIO MINORE SCARDELLA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004);
- 5 APPELLO DEL SIG. PASSERA GIAMPIERO PER IL FIGLIO MINORE PASSERA IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004);
- 6 APPELLO DELLA S.S.D. CVM LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORI DEL FERRARO MARCO, SCARDELLA DIEGO E PASSERA IGOR (Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 5 del 29.7.2004).

La C.A.F. riuniti i reclami nn. 3, 4, 5 e 6 li respinge e dispone l'incameramento delle tasse versate.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Pubblicato in Roma il 28 settembre 2004

IL SEGRETARIO Avv. Giancarlo Gentile IL PRESIDENTE FEDERALE dott. Franco Carraro